

	Allegato A) al rep.n.24571 racc.n.16161	
	STATUTO	
	Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata	
	Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile	
	1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”,	
	d’ora innanzi “CTS”) è costituita su iniziativa della società "GM	
	COMUNICAZIONE S.R.L." , con sede in Fiumicino (RM), Via Delle Arti	
	n. 171 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma codice fiscale e numero	
	di iscrizione 02834780591, ed al R.E.A. con il n.RM-1593459, capitale	
	sociale Euro 10.000,00 interamente versato, la fondazione denominata	
	"Fondazione Sciscione Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata	
	"Fondazione Sciscione ETS" d’ora innanzi, la “Fondazione”.	
	1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo	
	“Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa,	
	di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).	
	1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle	
	comunicazioni al pubblico.	
	Art. 2) Sede	
	2.1. La Fondazione ha sede in Terracina alla Piazza Gregorio Antonelli n. 1.	
	2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero,	
	uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità	
	locali, produttive e direzionali, comunque denominate.	
	Art. 3) Scopo	
	3.1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e	

	pluralismo, in ossequio al dettato costituzionale, si ispira a:	
	- perseguire il bene comune;	
	- ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale,	
	favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;	
	- a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa	
	3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale,	
	persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più	
	attività di interesse generale in forma:	
	- di azione volontaria;	
	- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;	
	- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;	
	- di mutualità;	
	- di produzione o scambio di beni o servizi.	
	Art. 4) Oggetto	
	4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o	
	principale, della seguente attività di interesse generale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge	
	8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del	
	6 giugno 2001, e successive modificazioni;	

	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli	
	animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991,	
	n. 281;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive	
	modificazioni, nonché l'esercizio di ogni altra attività editoriale, nei limiti	
	della normativa vigente in materia alla quale si rinvia"	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	

	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del	
	bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in	
	misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e	
	successive modificazioni;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
	promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore	
	operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in	
	via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a	
	promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento	
	di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo	
	del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle	
	normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di	
	condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,	
	nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del	
	decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa	
	sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,	
	n. 106;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del	
	22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di	

	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.	
	141, e successive modificazioni;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui	
	al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge	
	8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1,	
	comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4	
	maggio 1983, n. 184;	
	y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e	
	successive modificazioni;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata.	
	4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere le seguenti	

	"attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale.	
	Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti	
	ai sensi dell'art. 6 comma 1 CTS.	
	Per attività diverse si intendono tutte le operazioni funzionalmente connesse	
	alla realizzazione del suo scopo, anche partecipando ad altri enti costituiti o	
	costituendi	
	Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti	
	5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di	
	lavoratori dipendenti e di volontari.	
	Art. 6) Durata	
	6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.	
	Titolo II – Patrimonio ed entrate	
	Art. 7) Patrimonio iniziale	
	7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse	
	apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo	
	valore è di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).	
	Art. 8) Entrate	
	8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa	
	Applicabile, mediante:	
	a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del	
	patrimonio della Fondazione;	
	b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non	
	specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;	
	c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;	
	d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della	

	Fondazione;	
	e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al	
	patrimonio della Fondazione;	
	g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente	
	destinata a incremento del suo patrimonio.	
	Art. 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti	
	9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la	
	richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.	
	L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione	
	al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico	
	valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7,	
	comma 2, CTS.	
	9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto	
	finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti	
	condizioni:	
	a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il	
	contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a	
	titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha	
	effettuato l'erogazione;	
	b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere	
	superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile,	

	diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in	
	misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile,	
	diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende	
	determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa	
	Applicabile, diminuito di un punto percentuale.	
	Art. 10) Irripetibilità di apporti e versamenti	
	10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia	
	effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in	
	particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso	
	di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il	
	versamento a favore della Fondazione.	
	10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia	
	effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della	
	Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione	
	all’organizzazione o all’attività della Fondazione diverso dai diritti di	
	partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa	
	Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione	
	alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla	
	Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del	
	soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia	
	trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per	
	successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte	
	Art. 11) Incremento del patrimonio	
	11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa: a) per effetto di apporti	
	destinati a incremento del patrimonio della Fondazione; b) per effetto di	

	elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate	
	a incremento del patrimonio della Fondazione; c) per effetto di acquisti	
	compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento	
	del patrimonio della Fondazione; d) per effetto del risarcimento di danni che	
	abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della	
	Fondazione; e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a	
	patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e	
	straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare	
	l'attività corrente della Fondazione.	
	Art. 12) Salvaguardia del patrimonio	
	12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza	
	occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della	
	Fondazione.	
	12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della	
	Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento	
	prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo	
	criteri di perizia, prudenza e diligenza	
	12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo	
	decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni	
	di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della	
	Fondazione.	
	13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e	
	ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale	

	intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.	
	Art. 13) Divieto di distribuzione	
	13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e	
	ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale	
	intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.	
	Art. 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare	
	14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare	
	l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal	
	caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di	
	cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.	
	Titolo III – Sistema di governance	
	Art. 15) Organi	
	15.1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):	
	a) il Consiglio Direttivo;	
	b) il Presidente Onorario;	
	c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il	
	Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”);	
	d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”);	
	e) il Tesoriere;	
	f) l’Organo di Controllo;	
	g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia	
	facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);	
	h) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente	

	deliberata dal Consiglio Direttivo).	
	E' in facoltà del consiglio direttivo istituire, se lo riterrà opportuno ulteriori	
	organi quali ad esempio l'Organo di Indirizzo, il Comitato Scientifico, il	
	Comitato Etico, il Comitato di Beneficienza, eccetera. In sede di istituzione	
	ne verranno definiti i compiti, la composizione, la nomina, l'organizzazione	
	della loro attività e la loro interrelazione con gli altri Organi della	
	Fondazione.	
	Sezione I – Consiglio Direttivo	
	Art. 16) Competenze del Consiglio Direttivo	
	16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi	
	generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla	
	Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della	
	Fondazione	
	16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:	
	a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e	
	il Segretario e disporne la revoca;	
	b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la	
	revoca dei suoi membri;	
	c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;d)	
	nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque	
	opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;	
	e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione	
	e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati	
	dall'Assemblea;	

	g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;	
	h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;	
	i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;	
	l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;	
	m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;	
	n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.	
	16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.	
	16.4. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.	
	Art. 17) Composizione del Consiglio Direttivo	
	17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere oltre al Presidente Onorario nominato a tempo indeterminato nella persona di Sciscione Gianfranco.	
	17.2. I Consiglieri sono nominati da parte dei Fondatori.	
	17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi	

	17.4 Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non	
	abbia le seguenti caratteristiche di onorabilità, di professionalità e di	
	indipendenza.	
	Art. 18) Gratuità dell’incarico	
	18.1 Dalla nomina a Consigliere a Presidente, a Presidente Onorario, a vice	
	Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro dell'eventuale Comitato	
	Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	Art. 19) Durata della carica	
	19.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza	
	con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del	
	bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, ad	
	eccezione del Presidente Onorario Sciscione Gianfranco nominato a tempo	
	indeterminato.	
	19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei	
	consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far	
	luogo alla sua rielezione, ad eccezione del Presidente Onorario.	
	19.3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un	
	Consigliere, il Consiglio Direttivo farà luogo alla sua cooptazione. Il	
	Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che	
	aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina	
	di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.	
	19.4. I Consiglieri sono rieleggibili	
	Art. 20) Convocazione del Consiglio Direttivo	

	20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi	
	lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o	
	dall’Organo di Controllo.	
	20.2. La convocazione è effettuata con avviso contenente l’indicazione del	
	luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare	
	con raccomandata a mano, fax o elettronica .	
	20.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri	
	dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di	
	urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.	
	20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in	
	assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti	
	i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.	
	Art. 21) Deliberazioni del Consiglio Direttivo	
	21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti	
	almeno la metà dei suoi membri.	
	21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua	
	assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal	
	Consigliere più anziano d’età.	
	21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.	
	21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra	
	esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore	
	a euro 1.000,00 (mille/00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei	
	Consiglieri in carica.	
	21.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento della	

	Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri	
	in carica.	
	21.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di	
	astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante	
	dall’adunanza del Consiglio Direttivo.	
	21.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.	
	21.9. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante	
	di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora	
	cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro	
	novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di	
	Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi	
	in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.	
	21.10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede	
	e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia	
	consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente	
	l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento	
	dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in	
	ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in	
	cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel	
	luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo	
	svolgimento dell’adunanza; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare	

	in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all’ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria,	
	vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati	
	a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente	
	dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 22) Responsabilità dei Consiglieri	
	22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28, CTS.	
	Art. 23) Comitato Esecutivo	
	23.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da almeno due	
	Consiglieri.	
	23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli	
	occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio	
	Direttivo.	
	23.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri	
	oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure	
	ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o	
	categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.	
	Sezione II – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere	
	Art. 24) Presidente e Vice Presidente	
	24.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:	
	a) effettuare l'ordinaria amminitrazione della fondazione e di curare il	
	legittimo ed efficiente andamento;	
	b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della	
	Fondazione nonché della Normativa Applicabile;	

	c) promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti della Fondazione	
	ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;	
	d) predisporre la bozza dei bilanci d'esercizio da sottoporre all'approvazione	
	del Consiglio Direttivo;	
	e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio su	
	deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	f) attribuire ove necessario od opportuno, la rappresentanza della	
	Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.	
	24.4. Ad ogni riunione del consiglio Direttivo il Presidente riferisce	
	dell'attività nel frattempo compiuta	
	24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche	
	compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve	
	contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo	
	operato.	
	24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione	
	ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo	
	fatto dell'agire del vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce	
	per i terzi prova dell'impedimento del Presidente	
	Art. 25) Segretario	
	25.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività	
	esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione	
	della Fondazione.	
	25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze	
	degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle	
	dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un	

	notaio neo casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il	
	Presidente ne richieda comunque la presenza.	
	25.3 Il segretario cura la tenuta del libro verbali del Consiglio direttivo e e	
	del libro Verbali del Comitato Esecutivo.	
	Art. 26) Tesoriere	
	26.1. Il Tesoriere:	
	a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;	
	b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;	
	c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio	
	per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.	
	Sezione III – Organo di Controllo e Revisione Legale	
	Art. 27) Composizione dell’Organo di Controllo	
	27.1. L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal	
	Consiglio Direttivo all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un	
	Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei	
	quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio	
	dei Controllori.	
	27.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un	
	Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori	
	sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico	
	di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione	
	dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto	
	dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia	
	della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori	
	Effettivi.	

	27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e	
	composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto	
	appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:- un soggetto iscritto al	
	Registro dei Revisori Legali; oppure:- un soggetto iscritto all’Ordine degli	
	Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,	
	all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:- un soggetto avente la	
	qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o	
	giuridiche.	
	27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e	
	composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori	
	Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una	
	qualsiasi delle seguenti categorie:- soggetti iscritti al Registro dei Revisori	
	Legali; oppure:- soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei	
	Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti	
	del Lavoro; oppure:- soggetti aventi la qualifica di professore universitario	
	di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	27.5. Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per	
	legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore	
	Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due	
	Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.	
	Art. 28) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’Organo di Controllo	
	28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di	
	Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:	
	a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c.,	
	vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad	

	una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;	
	b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli	
	amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli	
	amministratori delle società controllate dalla Fondazione;	
	c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate	
	da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di	
	prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale	
	che ne compromettano l’indipendenza	
	d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;	
	e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti	
	all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli	
	Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro	
	qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o	
	giuridiche, perdano tali predette loro qualità.	
	Art. 29) Durata in carica dell’Organo di Controllo	
	29.1. L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in	
	coincidenza con l’adunanza del Consiglio Direttivo convocata per	
	l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata	
	della sua carica.	
	29.2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.	
	Art. 30) Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo	
	30.1. L’Organo di Controllo:	
	a) vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;	
	b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della	

	Fondazione;	
	c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231,	
	qualora applicabili;	
	d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;	
	e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui	
	agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;	
	f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14, CTS;	
	g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere	
	individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di	
	ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto	
	fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze	
	del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo se istituito.	
	30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta	
	questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri	
	del Collegio dei Controllori.30.4. La convocazione è effettuata con avviso	
	spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.	
	30.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei	
	Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza,	
	l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.	
	30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano	

	presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente	
	costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,	
	qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.	
	30.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua	
	assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori	
	più anziano d'età.	
	30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto	
	favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.	
	30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	30.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di	
	astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante	
	dall'adunanza del Collegio dei Controllori.	
	30.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.	
	30.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede	
	e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal	
	caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle	
	presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti	
	all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al	

	verbale dell’adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo	
	svolgimento dell’adunanza;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del	
	giorno;	
	e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati	
	nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli	
	intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 31) Compenso dell’Organo di Controllo	
	IL Consiglio Direttivo può determinare la corresponsione di un compenso	
	all'Organo di controllo purché detto compenso sia proporzionato all'attività	
	effettivamente svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche	
	competenze. In ogni caso detto compenso non deve essere superiore a	
	quello previsto in enti che operano nei medesimo analoghi settori e	
	condizioni.	
	Art. 32) Esercizio della funzione di revisione legale	
	La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una	
	società iscritti nel Registro dei Revisori Legali	
	Art. 33) Responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del	
	Revisore	
	33.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore	
	Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.	
	Titolo IV – Bilanci, libri e scritture	

	Art. 34) Esercizi	
	34.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di	
	durata annuale, i quali iniziano il 1°(gradi) gennaio e terminano il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Art. 35) Bilancio d’esercizio	
	35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio,	
	redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.	
	Art. 36) Bilancio sociale	
	36.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato	
	secondo la Normativa Applicabile.	
	Art. 37) Scritture contabili	
	37.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa	
	Applicabile	
	Art. 38) Libri della Fondazione	
	38.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile,	
	la Fondazione tiene:	
	a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo se	
	istituito;	
	c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.	
	38.2. Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Fondazione istituisce il	
	Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il	
	Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da	
	ciascun membro dell’Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali	
	possono estrarne copie.	

	38.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è	
	tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun	
	Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono	
	estrarne copie.	
	38.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo	
	è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun	
	Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono	
	estrarne copie.	
	38.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo	
	è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo. I Consiglieri non	
	hanno il diritto di esaminare detto Libro.	
	Titolo V – Estinzione e scioglimento	
	Art. 39) Devoluzione del patrimonio	
	39.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo	
	patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo	
	45, comma 11), CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla	
	legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Titolo VI – Arbitrato	
	Art. 40) Clausola compromissoria	
	40.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i	
	membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della	
	Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza	
	della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa	
	Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere	

[illegible]

[illegible]